

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-387 del 24/01/2025
Oggetto	RIF SUAP 1468/2024 - DPR N. 59/2013 E SMI - MODIFICA SOSTANZIALE E CONTESTUALE RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) VIA RESGA ENZA, 2 RICHIESTA DALL'IMPRESA LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LA RINASCITA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA PER L'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI LATTE BOVINO "
Proposta	n. PDET-AMB-2025-420 del 23/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Pedemontana Parmense e acquisita da Arpae SAC con PG/2024/163713 del 11/09/2024 – pratica Sinadoc 2024-31542- dal legale rappresentante e gestore dell'impresa LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LA RINASCITA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (C.F./ PIVA 00161040340), con sede legale nel comune di Montechiarugolo (PR) Via Resga Enza, 2, per la modifica sostanziale con contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Lavorazione e trasformazione di latte bovino in formaggio Parmigiano-Reggiano e derivati del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

latte svolta presso l'impianto ubicato in comune di Montechiarugolo (PR) Via Resga Enza, 2 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell' ambiente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- -a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2024/166305 del 16/09/2024, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/184337 del 11/10/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori
- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/185618 del 15/10/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,
- il SUAP trasmetteva ad Arpae SAC e a tutti gli Enti coinvolti con note acquisite con PG/2024/190640 del 22/10/2024 e PG/2024/198861 del 04/11/2024 le integrazioni richieste dal Comune di Montechiarugolo;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST, i seguenti atti/determinazioni di assenso:
- il parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2024/185991 del 15/10/2024, successivamente confermato con nota prot, n, PG/2024/191294 del 23/10/2024, depositati agli atti;
- la comunicazione del Consorzio della Bonifica Parmense acquisita a protocollo Arpae PG/2024/196314 del 30/10/2024 che contiene un aggiornamento della Concessione in essere, allegato alla presente quale parte integrante;
- il parere favorevole del Comune in merito alle emissioni in atmosfera e impatto acustico acquisito a protocollo Arpae PG/2024/203080 del 11/11/2024, depositato agli atti;
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma in merito agli scarichi idrici e emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/223963 del 11/12/2024, depositata agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO inoltre che:

La Ditta chiede la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento n. 14716 del 23.10.2015 (Pratica SUAP 1013/2015) (che recepisce l'AUA adottata dalla Provincia di Parma prot. n. 67386 del 22/10/2015);

l'istruttoria ha previsto il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso, ciò comporta l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna del 24/05/2024 prot. 535096.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia poichè la responsabilità dello svolgimento di tale verifica per le istanze in cui il SUAP è Autorità Procedente, ai sensi del D.lgs 159/2011, è in capo al SUAP territorialmente competente.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LA RINASCITA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, per l'esercizio dell'attività di Lavorazione e trasformazione di latte bovino in formaggio Parmigiano-Reggiano e derivati del latte da realizzare in comune di Montechiarugolo (PR) Via Resga Enza, 2, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. **DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 la modifica con rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a

favore dell'Impresa LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LA RINASCITA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (C.F./ PIVA 00161040340) in persona del suo Rappresentante pro tempore e gestore per lo stabilimento in comune di Montechiarugolo (PR) Via Resga Enza, 2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento n. 14716 del 23.10.2015 (Pratica SUAP 1013/2015) che recepisce l'AUA adottata dalla Provincia di Parma con prot. n. 67386 del 22/10/2015 che deve intendersi revocata dal rilascio del provvedimento finale del SUAP Unione Pedemontana Parmense;

3. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A Scarichi Idrici" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento
- Allegato E Impatto acustico"

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. **di TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Pedemontana Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Montechiarugolo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. **DI DARE ATTO** che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: L'attività della Latteria Sociale LA RINASCITA Società Agricola Cooperativa è volta alla trasformazione e lavorazione di latte bovino, per la produzione di Parmigiano-Reggiano e derivati del latte
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-31542 LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LA RINASCITA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA comune di Montechiarugolo (PR) Via Resga Enza, 2 Nell'anno 2009 si è provveduto ad installare un depuratore aziendale del tipo ad ossidazione totale per il trattamento dei reflui di lavorazione provenienti dal caseificio, prima di essere scaricati in acque superficiali (Canale della Spelta). Per lo scarico sopra descritto è stata ottenuta Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dallo Sportello Unico Imprese Pedemontana di Traversetolo con PEC n° 0014716/2015 del 23/10/2015 (Pratica SUAP n°1013/15). Nel contempo, negli ultimi anni è stata aumentata la capacità produttiva del caseificio che ha portato il numero di doppi fondi fissi per la cottura del latte dai 18 preesistenti ai 31 attuali. Per far fronte all'aumento della quantità di latte lavorato, il depuratore è stato poi potenziato nell'anno 2020 con la realizzazione di una nuova vasca di ossidazione completamente interrata. A seguito del recente avvenuto potenziamento del caseificio e dell'impianto di depurazione, si rende ora necessario l'aggiornamento dell'AUA vigente.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	(inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)
PARTE DESCRITTIVA	L'aumento della produzione comporterà un maggior afflusso di acque reflue al depuratore. In merito a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011), la Ditta ha allegato l'autodichiarazione con la quale si attesta di non avere l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria, in quanto la distanza dalla fognatura pubblica più vicina risulta > 300 mt. In merito all'attuazione delle D.G.R. Emilia Romagna 286/2005 e 1860/2006, la Ditta ha prodotto una autodichiarazione in cui si evince che i piazzali impermeabilizzati non dilavano sostanze inquinanti; emerge che le zone cementate sono ubicate solo nella zona prospiciente la zona di carico del latte, e sono utilizzati per: parcheggio e transito di autoveicoli dei dipendenti, e/o clienti e/o autoveicoli connessi all'attività aziendale, operazioni di carico e scarico merci, deposito materie prime e prodotti finiti connessi all'attività. Tali operazioni sono eseguite con modalità tali da evitare il dilavamento.

	La rete fognaria è così composta: ● LINEA ACQUE NERE: In questa condotta vengono raccolti gli scarichi provenienti dal servizio igienico del caseificio, nonché dalla cucina e dai servizi igienici degli appartamenti del casaro, posti al primo piano, sopra al caseificio; le acque nere, dopo essere state depurate mediante trattamento in Fossa Imhoff, vengono inviate al depuratore aziendale per poi essere scaricate in acque superficiali, cioè il fosso stradale e, successivamente, nel Canale della Spelta, attraverso lo scarico S1; ● LINEA ACQUE DI PRODUZIONE: E' costituita dalle acque di primo lavaggio e dalle acque di lavorazione provenienti dai locali di lavorazione del caseificio e dal vapore proveniente dai doppi fondi per la cottura del latte; questi reflui vengono inviati all'impianto di depurazione ad ossidazione totale a fanghi attivi, per poi essere scaricati in acque superficiali cioè il fosso stradale e, successivamente, nel Canale della Spelta, attraverso lo scarico S1; ● LINEA ACQUE BIANCHE: Le acque bianche costituite dalle acque meteoriche dei pluviali del tetto che vanno a scaricare, tramite condotta indipendente, direttamente nel fosso stradale intubato e da qui nel Canale della Spelta, attraverso gli scarichi S2 e S3. L'impianto di depurazione è costituito da una vasca di equalizzazione, una vasca di denitrificazione, una vasca di ossidazione biologica, una vasca di sedimentazione e due vasche di accumulo fanghi. All'uscita dal depuratore si trova un pozzetto prelievo campioni. La modifica di AUA comporta l'implementazione del trattamento biologico, con una nuova vasca di ossidazione e un nuovo sedimentatore idoneo all'aumento delle portate. I fanghi prodotti vengono smaltiti come rifiuti e inviati a Ditte autorizzate
PRESCRIZIONI	Scarico S1: · tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione, dal lavaggio e dalla condensa nonché acque reflue domestiche (pretrattate in fossa Imhoff), il tutto previo trattamento con depuratore ad ossidazione totale a fanghi attivi; · dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 400 A.E.; · corpo idrico ricettore: fosso stradale intubato indi canale della Spelta; · bacino: T. Enza; · volume scaricato: 10950 mc/anno (così come da aggiornamento concessione rilasciata dal Consorzio della Bonifica Parmense in Allegato 1 alla presente); · portata media: 2, 5 l/s; · portata massima: 2,5 l/s; 1 i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza. Lo scarico rientra in un'area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come

	indicato dalle norme di attuazione della Variante al P.T.C.P.- Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma, che prevedono a partire dal 01.01.2016 limiti quantitativi per i parametri azotati definiti nel seguente modo: Azoto totale minore o uguale a 20 mgN/l (compreso quello ammoniacale), Azoto ammoniacale totale minore o uguale a 8 mgN/L; 2 la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici; 3 lo scarico S1 dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; 4 qualora lo scarico S1 dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione; 5 il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1, Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae. 6 la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 7 la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico: a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
--	--

	b) date di inizio e fine dell'intervento. Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno; 8 la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti; 9 lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione. Inoltre si dovranno assolvere tutte le prescrizioni contenute nella concessione allo scarico rilasciata per quanto di competenza dal Consorzio della Bonifica Parmense e modificata dal parere acquisito a protocollo Arpae PG/2024/196314 del 30/10/2024; 10 in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime; 11 la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Elenco scarichi autorizzati (scarichi continui depuratori; scolmatori; impianti di sollevamento collegati all'impianto); planimetria scarichi; corografia con individuazione sistemi fognari; schema flusso scolmatori etc...

nota: competenza Arpae

ARPAE - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI PARMA
P.le della Pace, 1
43121 Parma
Pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le
LATTERIA SOC. COOP. LA RINASCITA
Via Resga, 2 San Geminiano
43022 Montechiarugolo
Pec: stefano.fasoli@geopec.it

**OGGETTO: (PRATICA COD. CBP 184-2024) Rif SUAP 1468/2024 DPR 59/2013 e smi
Istanza di modifica e rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Latteria Sociale
Cooperativa La Rinascita per l'insediamento in Comune di Montechiarugolo, frazione
Basilicogioiano Via Resga Enza 2. Addendum concessione cod. CBP 10-2008.**

Con riferimento all'Istanza di modifica e di rinnovo dell'Autorizzazione Unica
Ambientale in oggetto, si comunica la necessità di aggiornamento del relativo atto concessorio
(cod. CBP 10-2008).

I dati riassuntivi di aggiornamento sono i seguenti:

- volumi massimi annui: **10.950 mc/a**;
- nuovo canone concessorio (con decorrenza 2025): **72 Euro** (settantadue/00).

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Usari

Ing. Elisa Trombi
Dott.ssa Erika Martorana
Ufficio Agrario, Ambiente e Concessioni
Tel 800-012191

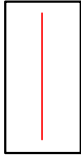
LEGENDA SCARICHI



LINEA ACQUE BIANCHE



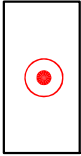
LINEA ACQUE DI CONDENZA



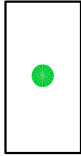
LINEA ACQUE NERE



LINEA ACQUE DI LAVORAZIONE



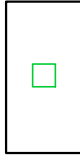
FOSSA IMHOFF



CADITOIA A PAVIMENTO PER ACQUE DI LAVORAZIONE



GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUE DI LAVORAZIONE



POZZETTO DI ISPEZIONE



CADITOIA PER ACQUE DI CORTILE



PLUVIALE

Via Resga

S2

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-31542 LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LA RINASCITA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA comune di Montechiarugolo (PR) Via Resga Enza, 2
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)
PARTE DESCRITTIVA	La Ditta effettua attività di lavorazione e trasformazione di latte bovino in formaggio "Parmigiano-Reggiano" tramite cottura del latte in appositi doppi fondi fissi, rivoltatura e asciugatura delle forme, immersione in soluzione salina e stagionatura nel magazzino formaggio. 1 la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Pratica SUAP n. 1013/15 del 23/10/2015; 2 l'attività industriale consiste nella "lavorazione e trasformazione di latte bovino in formaggio "Parmigiano-Reggiano" "; 3 a modifica consiste nell'aumento della capacità produttiva: i doppi fondi passeranno da 18 a 31, con l'incremento di n. 62 forme al giorno; di conseguenza aumenta il vapore prodotto e la quantità di salamoia da utilizzare e dunque il numero di vasche di contenimento delle forme. 4 L'incremento del numero di doppi fondi richiederà un maggiore quantità di vapore, pertanto verrà sostituito l'impianto termico, E1, installando una caldaia da 1.938 kW, alimentata a metano. 5 la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; 6 è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); 7 l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 8 è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più

precisamente:

**“Caldaia a metano riscaldamento”
(potenzialità 27 kW)**

- 9 è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente per **E05, E02, E03 e E04**:

EMISSIONE E05 “Torre evaporativa”

EMISSIONE E02 “Caldaia a metano condizionamento magazzino forme (Pot. 26.4 Kw) - (Emissione nuova)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E03 “Caldaia a metano condizionamento sala calda(Pot. 26.4 Kw)”
(Emissione nuova)**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E04 “Gruppo elettrogeno d'emergenza a gasolio (Pot. 94 Kw)”
(Emissione nuova)**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E01: -“Caldaia a metano (Pot.1938 Kw)”.

(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	5	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	10	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli

effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E1** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E1 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E1 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01** debbono avere una periodicità annuale.
- per le emissioni E02, E03 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpa APA, Arpa SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni ed entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- per gli impianti definiti scarsamente rilevanti il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Latteria Sociale Cooperativa LA RINASCITA Società Agricola Cooperativa
Partita IVA/Codice fiscale:	00161040340
Sede legale:	Via Resga Enza n. 2 a Basilicagoiano nel Comune di Montechiarugolo
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via Resga Enza n. 2 a Basilicagoiano nel Comune di Montechiarugolo
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazione latte
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Latte lavorato Tonn/anno
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	10.000 tonn/anno
Indicatore 2:	Metano
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	407 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Ossidi di azoto (NO _x):	434 Kg/anno

Monossido di carbonio (CO):	380 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	820 000 Kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: ● metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; ● altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto; I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano: - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato; - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di	

entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il

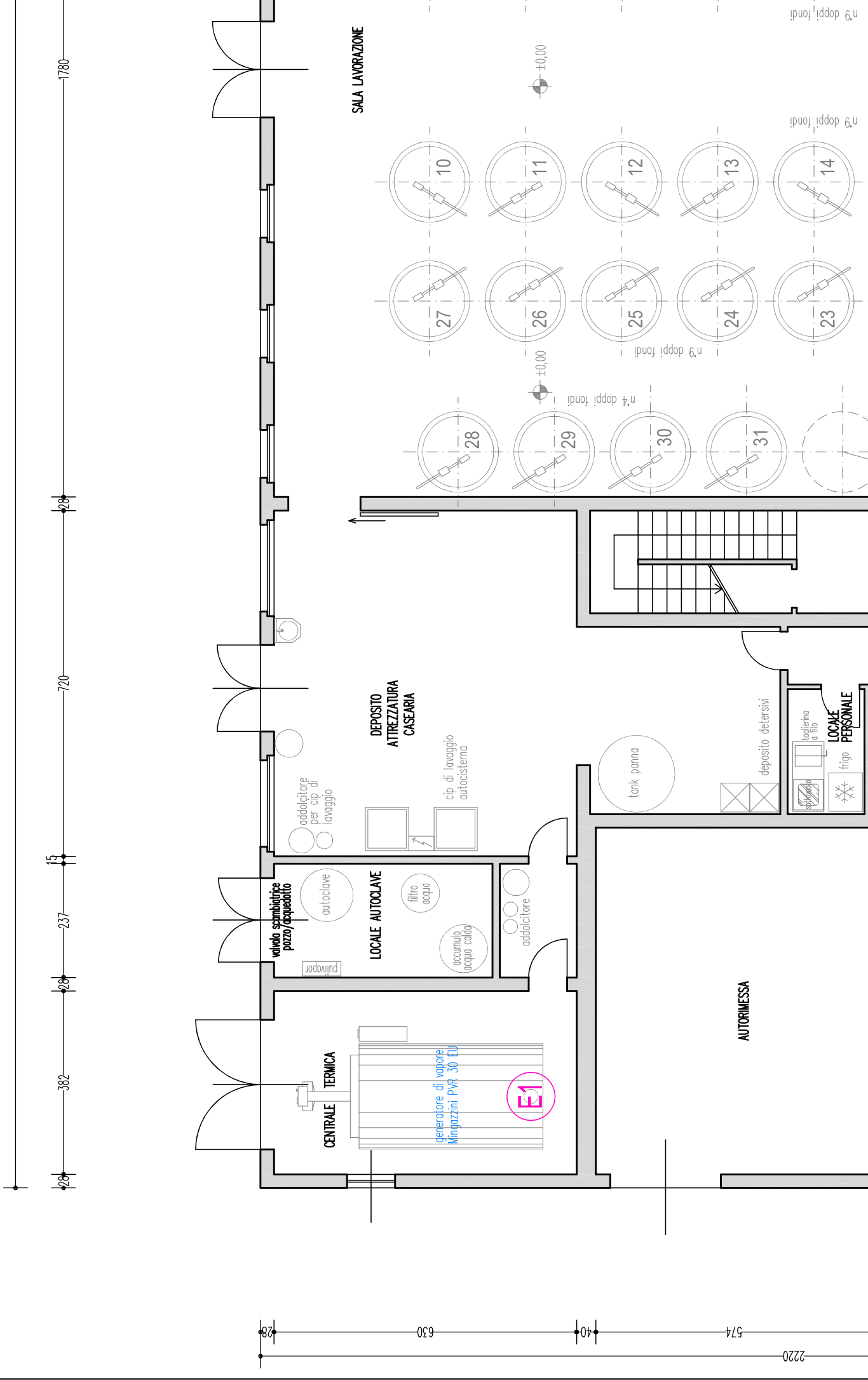
periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.”

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato “Planimetria emissioni”
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le “Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”

nota: competenza Arpae



n° doppi fondi

n° doppi fondi

n° doppi fondi



E1

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

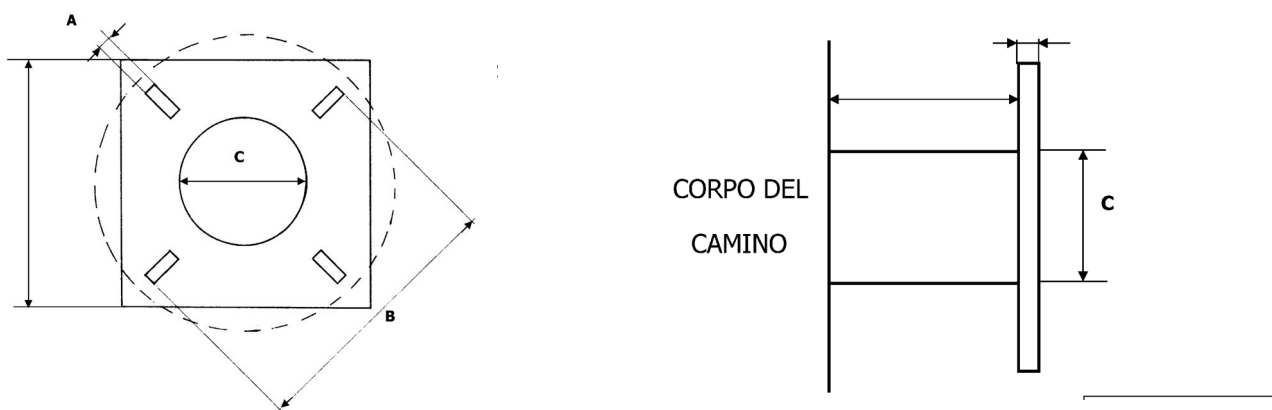
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	L'attività della Latteria Sociale LA RINASCITA Società Agricola Cooperativa è volta alla trasformazione e lavorazione di latte bovino, per la produzione di Parmigiano-Reggiano e derivati del latte
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-31542 LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LA RINASCITA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA comune di Montechiarugolo (PR) Via Resga Enza, 2 L'area ove è ubicato lo stabilimento in oggetto risulta identificato in area di Classe III dalla vigente zonizzazione acustica del Comune, ovvero area di tipo misto con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali. Nella relazione viene dichiarato: • le attività non significativamente rumorose saranno effettuate nel solo periodo diurno mentre nel periodo notturno saranno in funzione i macchinari; • il contesto urbanistico nel quale è insediata l'attività è caratterizzata dalla presenza di abitazioni residenziali; • i parametri acustici elaborati sono stati valutati nei periodi diurno e notturno in prossimità del ricettore più vicino all'azienda; • il nuovo insediamento da considerare come ampliamento dell'attività esistente, svolta esclusivamente all'interno del fabbricato con l'installazione di macchinari a servizio degli impianti, precisamente: un generatore di vapore d'acqua, un generatore posizionato all'esterno del fabbricato da utilizzare in caso di 2 emergenza in modo discontinuo tredici doppifondi ubicati all'interno del fabbricato con un livello di pressione sonora non significativo; • l'immobile localizzato in corrispondenza di una strada con modesto flusso di traffico (via Resga) prevedono a seguito dell'ampliamento dell'attività esistente, un traffico veicolare indotto, nel solo periodo diurno di attività dell'azienda, non significativo; • a scopo cautelativo è stato inserito nel modello di calcolo le condizioni più gravose, in particolare l'utilizzo massimo e contemporaneo delle sorgenti di rumore, non specificando l'inserimento del generatore di corrente (uso emergenziale). Dalla relazione previsionale di impatto acustico presentata, e dal rapporto depositato successivamente a seguito di richiesta di chiarimenti sulla valutazione previsionale di impatto acustico sulla presenza di un gruppo elettrogeno di emergenza, si sono acquisite le seguenti informazioni: • che il gruppo elettrogeno sopraccitato non rientra tra le opere in progetto da autorizzare con la pratica AUA, in quanto presente nel caseificio da diversi anni e individuato nella planimetria del caseificio per pura completezza di raffigurazione delle attrezzature presenti nel caseificio;

	- nello studio di valutazione di impatto acustico non è stato considerato il contributo sonoro del gruppo elettrogeno in quanto trattasi di apparecchiatura di emergenza il cui funzionamento è strettamente legato a situazioni puramente occasionali in caso di eventuale interruzione della corrente elettrica e per una durata di tempo presumibilmente estremamente ridotta (tempo necessario per ripristinare la normale fornitura di energia elettrica); - il rumore del traffico veicolare indotto derivante dal nuovo insediamento risulta essere irrilevante in quanto, rispetto alla situazione attuale, il traffico veicolare indotto rimarrà invariato; - a scopo cautelativo sono state inserite nel modello di calcolo le condizioni più gravose considerando l'utilizzo massimo e contemporaneo delle sorgenti di rumore; - dal modello di calcolo risultano rispettati i limiti assoluti di immissione, di emissione e i differenziali nel periodo diurno e notturno per il ricettore più esposto e situato al confine dell'area di intervento.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI la classificazione acustica comunale del comune di Montechiarugolo	
PRESCRIZIONI (del Comune)	<i>prescrizioni del Comune</i> venga realizzata una barriera antirumore al fine di mitigare il rumore prodotto dall'attivazione del gruppo elettrogeno a sostegno degli impianti in caso di assenza di corrente elettrica, rispettando così i limiti previsti dal piano di zonizzazione; - le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; - deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.